

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4670

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
E AD INTERIM DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri

Presentato il 20 maggio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il testo riproduce il precedente decreto-legge 18 marzo 1987, n. 97, non convertito. Le motivazioni del provvedimento sono di seguito riportate con l'illustrazione analitica delle disposizioni in esso contenute.

Nell'impostazione della manovra governativa contro l'inflazione ed il contenimento del disavanzo pubblico, le leggi finanziarie 1985 e 1986 hanno fissato, rispettivamente in lire 39.200 e 40.857 miliardi, il finanziamento per la parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

Le specifiche assegnazioni a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sul fondo

sanitario nazionale 1985/1986, come determinato dal CIPE sulla base di parametri atti a garantire uniformità di livelli assistenziali, hanno però posto in evidenza un divario fra il fabbisogno finanziario necessario allo scopo e le quote a tale titolo assegnate dal CIPE soprattutto con le deliberazioni del 20 dicembre 1984 e 19 dicembre 1985.

Di qui la necessità e l'urgenza del provvedimento, il cui scopo è di garantire il pareggio finanziario alle regioni e quindi alle unità sanitarie locali in relazione alle spese sostenute per la soddisfazione dei livelli obbligatori di prestazioni sanitarie quali si desumono dall'articolo 5

del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In tale obiettivo viene chiesto alle regioni di assumersi la responsabilità circa l'impiego delle risorse sulle competenze 1985/1986, già trasferite dal bilancio dello Stato a quello regionale e che dalle regioni stesse non fossero state ancora trasferite alle unità sanitarie locali.

Al fine di una maggiore trasparenza del quadro finanziario, le regioni, nell'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e nel caso risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, dovranno ricondurne la causa ad una delle seguenti motivazioni:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o servizi;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti all'integrale applicazione del contratto di lavoro ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983;

c) impossibilità per le regioni che hanno avuto un finanziamento inferiore alla previsione storica, per effetto del riequilibrio territoriale applicato con le delibere CIPE 20 dicembre 1984 e 19 dicembre 1985, di rimanere all'interno degli obiettivi come determinati dallo stesso CIPE con le delibere citate.

Vengono quindi previsti rigorosi criteri per la quantificazione dei maggiori oneri nonché adeguati controlli, ancorando l'ecedenza di spesa delle singole unità sanitarie locali al limite massimo dei rispettivi disavanzi di gestione per gli anni 1985 e 1986, risultanti da appositi prospetti dimostrativi predisposti dai comitati di gestione e certificati dai collegi dei revisori (articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2 e articolo 4).

L'azione di provvista delle relative risorse finanziarie sarà svolta dalle regioni e dalle province autonome avvalendosi del particolare canale di finanziamento già positivamente introdotto con il de-

creto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e cioè mediante la contrazione di mutui esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti. Per l'assunzione di detti mutui non saranno applicati i limiti di legge che regolano l'indebitamento regionale, considerato in particolare che gli oneri di ammortamento sono posti a totale carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno finanziario 1988.

Allo scopo, infine, di consentire alle unità sanitarie locali di disporre con la massima tempestività dei fondi necessari ad evitare rallentamenti nell'assistenza sanitaria, nelle more degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, le regioni sono facoltizzate a concedere, ove ritenute necessarie, anticipazioni di cassa ai ripetuti organismi fin dal corrente esercizio (articolo 3).

È prevista, inoltre, una disposizione (articolo 5) tendente ad assicurare che le somme del Fondo sanitario nazionale destinate dal CIPE al finanziamento della ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano agli stessi accreditate con maggior sollecitudine di quanto ora non accada. A tal fine, è disposto l'accredito diretto con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica delle somme deliberate dal CIPE pertinenti, sia per la parte corrente che in conto capitale, alle attività di ricerca anche finalizzata degli istituti predetti.

Per le restanti somme, dovute agli istituti in questione per le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico. Nell'ipotesi in cui ciò non avvenga nel termine di sei mesi dalla delibera del CIPE di ripartizione del Fondo nazionale, le somme dovute a detti istituti sono versate direttamente agli stessi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità.

Le somme in tal modo versate sono recuperate dallo Stato sulle quote trimestrali del fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

L'esigenza di evitare una notevole crescita degli interessi passivi e degli oneri accessori sui residui debiti dei cessati enti ospedalieri e la necessità di procedere al ripiano da parte dello Stato dei disavanzi degli stessi cessati enti, dopo il parziale intervento operato dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, rende urgente procedere al definitivo azzeramento degli oneri di che trattasi.

L'articolo 6 del provvedimento pone, infatti, a carico dello Stato le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri risultanti alla data della loro sospensione e non estinte alla data del 31 dicembre 1985, per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, comprese le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli oneri accessori.

L'articolo 7 fissa le modalità che devono essere poste in essere dalle aziende di credito, dalla Cassa depositi e prestiti e dagli istituti previdenziali per consentire il ripiano da parte del Tesoro dei crediti vantati nei confronti dei cessati enti ospedalieri. A tal fine, è previsto che i predetti enti devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - apposita istanza entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione dell'accluso decreto con l'indicazione dell'importo del credito vantato alla data del 31 dicembre 1985 e non ancora estinto, corredata, solo per le aziende di credito, da una attestazione di concordanza rilasciata dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

È stato poi previsto che i crediti vantati dalle aziende di credito saranno estinti mediante rilascio alle stesse di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986, al tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa, disponendo gli occorrenti mezzi di

copertura finanziaria per l'importo di lire 600 miliardi.

Per l'estinzione, invece, delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali la norma dispone l'intervento diretto del Ministero del tesoro mediante l'utilizzo delle disponibilità che affluiscono ad apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi del successivo articolo 12. Si dispone, anche, che gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della effettiva estinzione dei debiti di cui trattasi.

L'articolo 8 dispone, poi, che sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri verso lo Stato, le province, i comuni e le unità sanitarie locali ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell'unito decreto-legge, ad esclusione, in quanto direttamente ripianate dallo Stato, delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, nonché verso la Cassa depositi e prestiti.

Viene poi precisato che analoga estinzione è dichiarata per i residui crediti vantati dagli enti ospedalieri medesimi verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, alla cui liquidazione provvede l'ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'articolo 9 prevede l'estinzione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, degli ulteriori debiti degli enti ospedalieri - con esclusione quindi di quelli innanzi evidenziati - attraverso la utilizzazione dei mezzi finanziari che saranno messi a loro disposizione dallo Stato. A tal fine alle stesse regioni e province autonome è fatto obbligo di inoltrare apposita certificazione al Ministero del tesoro delle esposizioni debitorie medesime.

L'articolo 10 prevede che le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che eventualmente risultino giacenti presso le aziende di credito deb-

bono essere dalle stesse versate ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Inoltre viene disposto che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano devono far pervenire apposita dichiarazione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — attestante la utilizzazione delle somme alle stesse attribuite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter della legge n. 33 del 1980, provvedendo a versare sul predetto conto corrente le somme eventualmente non utilizzate, ivi comprese quelle che risultino non ancora attribuite dalle regioni stesse a valere sulle pregresse assegnazioni statali.

Il successivo articolo 11 prevede l'estensione delle disposizioni precedentemente illustrate agli istituti psichiatrici pubblici, agli altri presidi ospedalieri pubblici confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari nonché — ad eccezione di quanto previsto all'articolo 8 circa l'annullamento di tutti i crediti e debiti vantati verso lo Stato, le province, i comuni e le unità sanitarie locali — agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È disposto, inoltre, che gli eventuali debiti e crediti non compresi nelle certifi-

cazioni in precedenza indicate siano imputati alle gestioni correnti delle unità sanitarie locali.

La norma finanziaria (articolo 12) quantifica in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, gli ulteriori oneri posti a carico dello Stato per l'attuazione del presente decreto, valutati:

a) lire 800 miliardi in ragione d'anno, quale costo delle operazioni di mutuo per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1985 e 1986 delle unità sanitarie locali;

b) in complessive lire 1.050 miliardi, per il triennio 1987-1989, per il ripianamento delle passività degli ex enti ospedalieri e degli altri presidi ospedalieri pubblici.

Quest'ultimo importo, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto viene versato in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed utilizzato per il ripiano delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, recante misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1987 ().*

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I.

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986.

ARTICOLO 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

(*) Vedi anche il successivo errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1987.

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della pesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi;

c) mancato conseguimento per l'anno 1985 degli obiettivi di riequilibrio territoriale, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1984 concernente la ripartizione del fondo sanitario nazionale 1985 di parte corrente.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

ARTICOLO 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei pre-detti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

ARTICOLO 4.

1. Relativamente all'anno 1986, le lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo 1, comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1986 degli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di pertinenza dello stesso esercizio;

c) mancato conseguimento per l'anno 1986 degli obiettivi di riequilibrio territoriale secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1985, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1986 di parte corrente.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

ARTICOLO 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente

che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

CAPO II.

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

ARTICOLO 6.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, escluse quelle imputate alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 7.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 6 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le

istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

ARTICOLO 8.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome

soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 9.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 7 e 8, e trasmettono al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 7, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 7, comma 2.

ARTICOLO 10.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate a qualsiasi titolo presso le aziende di credito devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata

in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

ARTICOLO 11.

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati, confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 8, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro 60 giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987 ».

ARTICOLO 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento « Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli

anni 1985 e 1986 », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato si cui all'articolo 7, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse », e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera a), iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 97.

ARTICOLO 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — DONAT CATTIN — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.